

SEZIONE

REG.GENERALE

UDIENZA DEL

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA	A REGIONALE	01/03/2018 ore 09:30
DI ABRUZZO	SEZIONE 5	
riunita con l'intervento dei Signori:		SENTENZA N°
MARCONI GIORGIETTO	Presidente e Relatore	
CIUTTI LORENZO	Giudice	PRONUNCIATA IL: 01/03/2018
DI MARCOTULLIO ENRICO) Gludice	_
		DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL: 04/07/2018
		C. A
		Gilliana Rumo
ha emesso la seguente	SENTENZA	
- sull'appello n. depositati	o il 28/09/2017	33.000
- avverso la pronuncia sentenza n. Provinciale di TERAMO contro:	Tributaria	TARIO DI SEZIONE
difeso da: DI FERDINANDO AVV. BERARDO VIA DELLA BANCA 14 64100 TER	O RAMO	
proposto dall'appellante: AG.ENTRATE - RISCOSSIONE -	ROMA	
difeso da:		
Atti impugnati: AVVISO ISCRIZIONE IPOTECAR	RIA n° 64 IVA-ALTRO	

DOA	
R.G.A.	n.

Con l'appello in esame l'Agenzia delle Entrate - Riscossione richiede a questa Commissione la riforma della sentenza n. pronunciata dalla Sezione 1[^] della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo in data 22/05/2017 e depositata in data 24/05/2017, relativa al ricorso proposto dal sig. per contrastare l'avviso della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificatagli da Equitalia spa.

L'Agenzia appellante ritiene che la sentenza impugnata vada riformata in quanto ingiusta ed erronea poiché pronunciata in violazione e/o falsa applicazione dell'art.2 del D.lgs. 546/92 poiché nel costituirsi in giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale aveva eccepito il parziale difetto di giurisdizione della stessa Commissione in favore del Giudice Ordinario con riferimento all'impugnativa dell'ipoteca iscritta in forza di crediti previdenziali e sanzioni amministrative.

Ripropone in questa sede l'eccezione della giurisdizione sulla quale il Giudice di prime cure non si era pronunciato ed a sostegno della richiesta richiama la pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte che ha indicato il principio secondo cui "Il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 deve essere proposto innanzi al giudice tributario soltanto nel caso in cui sia stata effettuata per ottenere il pagamento di imposte o tasse" (cfr. Cass. SU 4077/2010 e negli stessi termini Cass. SU n. 5286/09). Con riferimento all'istituto del fermo amministrativo, ma con argomentazioni integralmente sovrapponibili al similare istituto dell'iscrizione ipotecaria, le SSUU hanno ancor più incisivamente precisato che "ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo (o dell'ipoteca - ndr), con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari"

Nella fattispecie l'ipoteca di che trattasi era stata iscritta in forza di crediti concernenti contributi previdenziali INPS e sanzioni amministrative per violazioni al CdS, tutti non rientranti nell'oggetto della giurisdizione tributaria, come delimitato dall'art. 2 del D.Lgs. 546/92, ma appartenenti alla giurisdizione del Giudice Ordinario (segnatamente del Giudice del Lavoro e del Giudice di Pace), in favore del quale la Commissione adita dovrà necessariamente declinare la cognizione della lite in parte de qua con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

Si costituisce il signor a mezzo di difensore di fiducia contestando e impugnando l'asserita violazione e falsa applicazione dell'art.2 del D.Lgs 546/1992 in quanto oggetto del procedimento e della sentenza gravata era la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria legale n° e non già la debenza dei crediti in forza dei quali la stessa ipoteca era stata iscritta.

Ritiene che qualora nell'impugnativa si facciano valere motivi che implicherebbero ex se l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, deve ritenersi che si radichi una petenza per materia esclusiva della commissione tributaria.

A parere del difensore del contribuente nel caso in esame si prende in considerazione solo l'illegittimità dell' iscrizione ipotecaria su beni immobiliari ricompresi nel fondo patrimoniale e non sugli atti posti a fondamento della stessa iscrizioni per cui non troverebbe fondamento l'eccezione formulata dall'appellante in merito al difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria.

9

Infatti, in conseguenza del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a somme dovute a titolo di contributi INPS, sanzioni amministrative ed imposte sul reddito, il concessionario della riscossione aveva disposto l'iscrizione ipotecaria su immobili conferiti dal contribuente in un "Fondo patrimoniale" costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari e proprio sulla base del regime di impignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale che i giudici tributari avevano accolto il ricorso del contribuente contro l'atto di iscrizione ipotecaria

Secondo i primi giudici, infatti, "dalla costituzione del fondo patrimoniale deriva un vincolo di destinazione del bene per far fronte ai bisogni della famiglia che viene assicurata attraverso l'art. 160 c.c. il quale pone il divieto all'espropriabilità da parte dei creditori per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. Quanto ai crediti in favore dell'agente della riscossione, la Corte di Cassazione, con sent n. 15862/09 e n. 3600/16, ha affermato che l'agente della riscossione può agire esecutivamente sui beni del contribuente, soggetti alla costituzione di fondo patrimoniale ai sensi dell'articolo 170 del codice civile, solo quando sia accertato che il credito erariale sia riconducibile alle necessità della famiglia. L'art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti successivamente alla costituzione dei fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933105).

Alla luce di quanto sopra esposto, per verificare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'ente competente su beni costituiti in fondo patrimoniale per debito erariale è necessario verificare che vi sia una oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari e, quindi, il criterio identificativo va ricercato non nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione che esiste fra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia." Non v'è dubbio quindi che trattandosi di iscrizione a ruolo di iva, irap, irpef (reddito impresa individuale del ricorrente), camera di commercio, oltre che all'Inps vi era la consapevolezza del creditore, ente di riscossione, della estraneità del debito alle esigenze familiari che non può essere posta in dubbio

La Commissione al temine della Pubblica Udienza ritiene necessario preliminarmente riaffermare il principio secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (regime di impignorabilità). Per dare attuazione a tale principio la stessa Corte di Cassazione ha affermato che il contribuente che rivendica il suddetto regime di impignorabilità dei beni (immobili) costituiti in fondo patrimoniale contro un atto di riscossione tributaria (iscrizione ipotecaria), ha l'onere di dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al Fisco, ma anche che l'obbligazione tributaria sia sorta in relazione a fatti estranei alle esigenze familiari. Tale condizione, peraltro, non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa.

In tali ipotesi, dunque, spetta al giudice accertare caso per caso la natura del debito che ha dato origine all'iscrizione ipotecaria e stabilire se l'obbligazione sia sorta per soddisfare o meno esigenze di natura familiare, sussistendone la consapevolezza del creditore, tenendo in considerazione che:



- la predetta finalità non può essere esclusa in via di principio per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa;
- l'onere della prova ricade interamente sul debitore contribuente e non sul Fisco o sul concessionario incaricato della riscossione.

Al riguardo i giudici della Suprema Corte hanno precisato che:

- l'iscrizione ipotecaria deve ritenersi ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale,
 qualora l'obbligazione tributaria si riveli strumentale ai bisogni della famiglia o il titolare del credito ne ignori l'estraneità alle esigenze familiari del contribuente;
- sebbene l'iscrizione ipotecaria non sia un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio, ma piuttosto un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, deve ritenersi comunque riconducibile nell'alveo degli atti per i quali è riconosciuta al debitore l'opposizione sulla base del regime di impignorabilità. A tal fine non c'è differenza tra un'ipoteca iscritta da un creditore privato e l'ipoteca iscritta dal Fisco quale strumento di autotutela pubblicistica.

In conclusione, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria disposta dal Fisco nell'ambito dell'azione di riscossione coattiva delle imposte su beni costituiti in fondo patrimoniale, può essere eccepita dal contribuente sulla base del regime di impignorabilità, ma grava su di lui l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza

Pertanto, sulla base di quanto affermato nella pronuncia in esame, a colui che intenda contestare la legittimità dell'iscrizione di ipoteca su bene costituito in fondo patrimoniale spetterà provare che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore procedente sia stato a conoscenza di tale circostanza, ponendo in tal modo il giudice nella condizione di poter accertare caso per caso la natura del debito che ha dato origine all'iscrizione ipotecaria e stabilire se l'obbligazione sia sorta per soddisfare o meno esigenze di natura familiare.

Nella fattispecie l'ipoteca di che trattasi è stata iscritta in forza di crediti concernenti contributi previdenziali INPS e sanzioni amministrative per violazioni al CdS, tutti appartenenti alla giurisdizione del Giudice Ordinario (segnatamente del Giudice del Lavoro e del Giudice di Pace) soli in grado di poter svolgere l'accertamento sopra illustrato.

La Commissione preso atto, quindi,che nell'ipotesi di opposizione all'iscrizione di ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale spetta al giudice accertare caso per caso la natura del debito che ha dato origine all'iscrizione ipotecaria e stabilire se l'obbligazione sia sorta per soddisfare o meno esigenze di natura familiare svolto l'esame sui debiti che sono riconducibili alla propria competenza rileva la propria incompetenza a svolgere la stessa azione di accertamento della natura dei debiti riferiti ai debiti INPS e derivanti sanzioni amministrative riservata al G.O.

Per quanto attiene ai debiti di competenza di questo Giudice risultato accertato che il debito fiscale non è sorto per la soddisfazione dei beni della famiglia, il fondo costituito dal ricorrente non può aggredibile e la iscrizione di ipoteca non è legittima.



La Commissione Regionale dichiara il proprio difetto di competenza in relazione all'iscrizione di ipoteca generata da cartelle inerenti crediti INPS e Sanzioni Amministrative. Concede i termini di legge per la riassunzione di tali eccezioni di fronte al G.O..Rigetta per il resto. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che fissa in €.1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in L'Aquila il 01/03/2018

Il Presidente estensore

Copla conform all'Originale L SECHETARIT DI SEZIONE

white.